



TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI

il Giudice

letti gli atti della procedura esecutiva R.G. es. n. **17/2023**;

letta l'istanza del creditore del 17 luglio 2025;

ritenuto di poter accogliere l'istanza solo per esigenze di economia processuale, **rappresentando tuttavia al creditore che non saranno tollerati ulteriori ritardi, essendo i termini chiaramente stabiliti nell'ordinanza di delega ed invitando il delegato a relazionare, sotto la propria responsabilità, con urgenza ogni ulteriore impedimento che dovesse ostacolare le operazioni delegate;**

P.Q.M.

revoca il provvedimento emesso in data 17 luglio 2025;

manda al delegato per l'avvio delle operazioni di vendita;

manda al delegato di adottare il modello della vendita asincrona telematica di cui all'art 2, co. 1° lett. h), del Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n° 32, come regolato dal successivo art. 24 D.M. cit., il quale prevede la presentazione delle offerte esclusivamente con modalità telematiche (per consentire di effettuare una gara, con rilanci successivi, da svolgersi in un determinato lasso temporale);

conferma il gestore delle vendite pubbliche già indicato a pag. 12 dell'ordinanza di delega (con eventuale sostituzione di altri per refuso riportati nell'ordinanza in altri segmenti);

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Messina, lì 18/07/2025

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa *Maria Carmela D'Angelo*

